

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO
Dott. CHIARA GRAZIOSI
Dott. PASQUALE GIANNITI
Dott. ANTONELLA PELLECCIA
Dott. ANNA MOSCARINI
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso xxxx-2016 prop

EREDI LOCATARIO

- ricorrente -

contro

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1121/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 14/06/2010 LOCATARIO convenne, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Banca chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della risoluzione del contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo e di condannarsi la convenuta a pagare, a titolo di canoni non corrisposti dal 31/05/2008 al 10/02/2010, la somma di € 15.114,64 oltre interessi legali; in subordine di accertare l'occupazione sine titolo dell'immobile da parte della stessa Banca e di condannarla al risarcimento del danno pari al valore locativo. La Banca, costituendosi in giudizio, resistette sia alla domanda principale che alla subordinata.

Con sentenza del 7/02/2014, senza che fosse data lettura del dispositivo in udienza, il Tribunale adito disattese la domanda principale del locatore di declaratoria di illegittimità della risoluzione operata dalla banca, dichiarò l'inadempimento del locatore, per non avere consentito il pacifico godimento dell'immobile da parte del conduttore, accolse la domanda subordinata del locatore di risarcimento dei danni per € 15.114,64 oltre interessi, per la mancata restituzione dell'immobile dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La Banca interpose gravame, eccependo la nullità della decisione perché irrituale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e, nel merito, lamentò che il Giudice non avesse considerato l'impossibilità di rimuovere l'apparecchiatura per responsabilità del locatore per non essersi il medesimo attivato al fine di consentire l'accesso al locale tramite transito nell'attiguo magazzino.

Si costituì il LOCATARIO e, a seguito di suo decesso, il giudizio venne interrotto e poi riassunto e proseguito nei confronti degli eredi.

Ordinanza, Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Scarano, Rel. Moscarini, del 28 febbraio 2019

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 28/6/2016, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza, ha accolto la domanda della Banca e dichiarato risolto, per inadempimento del locatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di locazione; ha rigettato le domande formulate dal LOCATARIO e coltivate dagli eredi, e condannato questi ultimi a restituire alla Banca la somma di € 16.208,28 oltre interessi e a pagare le spese del doppio grado.

Avverso la sentenza omissis, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di omissis, eredi di LOCATARIO, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 1216 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.
2. Con il SECONDO MOTIVO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1591 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.
3. Con il TERZO MOTIVO censura violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c., 167 c.p.c. 115, co. 4 c.p.c., 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.
4. Con il QUARTO MOTIVO censura la nullità del procedimento in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, artt. 99, 183 e 359 c.p.c., "principio del contraddittorio" e del "sollecito e leale svolgimento del processo", in relazione all'art. 360, co. 1° n. 3 c.p.c.

1. Il ricorso è inammissibile.

Va innanzitutto osservato che esso non risponde ai requisiti di cui all'art. 366, 1° co. n. 3 c.p.c., la sommaria esposizione dei fatti di causa risultando affidata ad una collazione di atti difensivi e provvedimenti giudiziali.

Il ricorso, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa all'esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, deve offrire elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa, non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass., U, n. 11653 del 18/5/2006; Cass., 3, n. 22385 del 19/10/2006; Cass., 3, n. 15478 dell'8/7/2014; Cass., 6-3, n. 16103 del 2/8/2016).

Ad assolvere la prescrizione dell'art. 366, co. 1 n. 3 non vale una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali o di parti di essi, per l'evidente ragione che tale riproduzione è del tutto superflua ed inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (Cass., U, n. 5698 dell'11/4/2012).

Nel caso in esame la sommaria esposizione del fatto risulta affidata alla mera integrale trascrizione del ricorso introduttivo e dell'impugnata sentenza, senza eliminazione del "*tropo e del vano*".

Non è possibile gravare questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (Cass., 25/9/2012 n. 16254; Cass., 16/2/2012 n. 2223; Cass., 12/9/2011 n. 18646; Cass., 22/10/2010 n. 21779; Cass., 23/6/2010 n. 15180; Cass. 18/9/2009 n. 20093; Cass., U, 17/7/2009 n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i

Ordinanza, Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Scarano, Rel. Moscarini, del 28 febbraio 2019

fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (Cass., U, 11/4/2012 n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (Cass., 23/6/2010 n. 15180).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all'impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall'osservanza del requisito –richiesto a pena di inammissibilità - ex art. 366 1° co. n. 6 c.p.c., nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare) al contratto di locazione del 30/3/2005, alla comunicazione di risoluzione del contratto del 30/5/2008, alla comunicazione di ritiro del dispositivo bancomat, alla comunicazione di effettivo ritiro del 10/2/2010) 7-) limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass., 16/3/2012 n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 23/3/2010 n. 6937; Cass., 12/6/2008 n. 15808; Cass., 25/5/2007 n. 12239; Cass., 6/11/2012 n. 19157), la mancanza di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (Cass., U, 18/4/2016 n. 7701).

A tale stregua l'odierna ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelligibili in base alla lettura del ricorso (Cass., 18/4/2006 n. 8932; Cass., 20/1/2006 n. 1108), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (Cass., 24/3/2003 n. 3158; Cass., 25/8/2003 n. 12444, Cass., 1/2/1995 n. 1161). Non sono sufficienti affermazioni, come nel caso, apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (Cass., 21/8/1997 n. 7851).

2. L'inammissibilità del ricorso preclude la disamina nel merito dei motivi.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente - in proprio e nella qualità - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile il 9/3/2018

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Pubblicato il 28/02/2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*